

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
AUTORIZZAZIONE n. 5576/94 del 6.4.1994 estesa con n. 8651 del 7.3.2001

A.S.R.A.B. AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE S.p.A.
Sede in località Gerbido 13881 Cavaglià - Capitale sociale Euro 2.582.250,00 I.V.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di A2A S.p.A. con sede in Brescia, Via Lamarmora n.230

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti

Signori Azionisti,

anche nell'esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo svolto sia la funzione prevista dall'art. 2409-bis del Codice Civile sia le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 Codice civile".

A. Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Dlg 27.1.2010 n. 39

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della A.S.R.A.B. S.p.A. al 31 dicembre 2012 recante una perdita di esercizio di € 1.154.459,00. La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori di A.S.R.A.B. S.p.A. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal Collegio sindacale in data 30 marzo 2012.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della A.S.R.A.B. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

E' pendente un contenzioso tra ASRAB e COSRAB riguardante le rispettive partite di credito e debito. A fronte delle partite creditorie vantate da ASRAB verso COSRAB è stato appostato un Fondo rischi ritenuto congruo.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci - Bilancio al 31.12.2012

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della A.S.R.A.B. S.p.A. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio richiesto dalla legge. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Il sindaco effettivo Dott. Enrico Ferraro dissente in merito al giudizio sul bilancio. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nelle conclusioni della sezione B della presente relazione.

B. Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e segg del codice civile

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione in relazione alle quali sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'amministratore delegato durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e in base alle informazioni acquisite non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato per quanto di nostra competenza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 codice civile .

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci - Bilancio al 31.12.2012

Abbiamo preso atto, in esito all'introduzione del c.d. "reati ambientali" nel DLgs 231/2001 ex D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 entrato in vigore il 16 agosto 2011, dell'avvio presso la Società ASRAB S.p.A. da parte della direzione Ambiente Salute e sicurezza di A2A di attività di assessment in ambito ambientale per le finalità di verifica dei presidi già esistenti in termini di idoneità a prevenire la commissione dei reati ambientali di cui al D. Lgs. 231/2001.

* * *

Ciò detto con riferimento alle funzioni di vigilanza svolte, il Collegio sindacale ritiene doveroso seguendo lo schema già utilizzato in passato, aggiungere un capitolo di informazioni nei termini che seguono.

Con riferimento alla controversia con il COSRAB, anche nel corso del 2012 sono proseguite le attività tese alla ricerca di una possibile transazione con reciproche rinunce alle rispettive pretese avanzate dalle parti.

Si osserva in via preliminare che la controversia tra ASRAB e COSRAB origina essenzialmente dall'incremento del Corrispettivo dovuto ad ASRAB sulla base del PEF e quindi di conseguenza all'incremento della Tariffa applicata dal COSRAB ai Comuni in dipendenza delle diminuite quantità di rifiuti smaltiti (da 112.815 ton del 2004 a 41.790 ton 2012, 45.137 ton del 2011) in presenza di costi di struttura dell'impianto di ASRAB pressoché fissi.

In conseguenza delle diminuite quantità trattate l'andamento del Corrispettivo da PEF è aumentato da €/ton 76,64 del 2004 a €/ton 167,53 del 2012.

Va segnalato al riguardo che nel 2012 sono state trattate 53.190 ton, provenienti da soggetti extra Bacino (Amiat, Seta e Acsel) e che il relativo margine contribuzione ha contribuito alla copertura dei citati costi fissi derivandone di fatto una riduzione della tariffa che, in assenza di detta quantità extra bacino, sarebbe stata inevitabilmente maggiore.

Il Collegio sindacale segnala che anche nel corso del 2012 così come in precedenza, si sono svolti incontri tra il COSRAB e la direzione di A2A finalizzati ad un accordo transattivo, non ancora raggiunto alla data della presente.

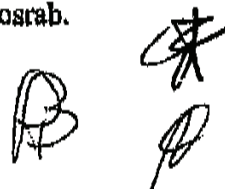
Nonostante tra Asrab e Cosrab siano continuati i confronti tesi alla ricerca di un accordo, il periodo compreso tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 è stato contraddistinto da reciproche azioni giudiziarie avanti il Tribunale di Biella.

Con riferimento alle richieste avanzate dal Cosrab si segnala che sono stati richiesti all'Autorità giudiziaria e da questa ottenuti i seguenti decreti ingiuntivi:

- decreto ingiuntivo notificato in data 2 novembre 2010 per € 893.992,45 relativo al diritto di conferimento per l'anno 2009
- decreto ingiuntivo notificato in data 6 aprile 2011 per € 2.569.636,33 relativo al diritto di conferimento per gli anni 2006, 2007 e 2008
- decreto ingiuntivo notificato in data 12 maggio 2011 per € 1.352.403,85 relativo al diritto di conferimento per l'anno 2010.

Nessuna ulteriore azione giudiziaria è stata intrapresa da Cosrab tenuto conto che con effetto dal 1° gennaio 2011, come da delibera del 17 giugno 2011 è incassato direttamente da Cosrab.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea del 2012 - Bilancio al 31.12.2012



Al riguardo Asrab ha proposto opposizione a ciascuno dei provvedimenti monitori sopra esposti con richiesta riconvenzionale riferita quanto al credito verso Cosrab per riequilibrio pari al 31.12.2010 a € 13.452.278.

Come meglio dettagliato nel seguito Asrab ha proposto un'ulteriore azione giudiziaria avanti il giudice amministrativo.

Con riferimento agli eventuali minori valori del credito vantato verso il COSRAB e iscritti nel bilancio al 31.12.2012 per € 19.595.354 (€ 16.797.081 nel 2011) riferiti essenzialmente al riequilibrio, il Collegio sindacale segnala che il Consiglio di amministrazione della Società ha stanziato un Fondo rischi pari alla data del 31.12.2012 a € 13.858.333 (€ 8.814.415 al 31 dicembre 2011) di cui € 5.043.918 accantonato nell'esercizio 2012.

Con riferimento alla capacità della discarica il Collegio segnala che alla data del 31 dicembre 2012 residuano disponibilità per circa 79.450 metri cubi a fronte dei 15.300 metri cubi residui al 31 dicembre 2011, ciò in seguito all'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato in data 2.12.2011 depositata il 5.1.2012 (per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 01217/2008) il quale, pronunciandosi definitivamente sull'appello incidentale autonomo di Asrab, ha accolto le richieste della Società e quindi autorizzato l'ampliamento della discarica di Asrab per 95.000 mc; tale sentenza ha di fatto consentito una prospettiva di attività per almeno i prossimi 2 anni nonché revocato il divieto di poter trattare in discarica rifiuti provenienti da altri bacini.

Con riferimento al contenzioso tributario riferito all'ineducibilità del c.d. diritto di conferimento per gli esercizi dal 2004 al 2007 oltre che agli ammortamenti riferiti alle opere civili dedotti per l'ecedenza riferita al minor periodo della concessione sulla stimata vita utile degli stessi, il Collegio dà atto che la Società ha definito la controversia mediante il ricorso all'istituto conciliazione giudiziale, nell'ambito della quale Asrab ha abbandonato il contenzioso relativo ai maggiori ammortamenti sulle opere civili a fronte della rinuncia dell'Ufficio al rilievo avente ad oggetto l'ineducibilità del diritto di conferimento per gli esercizi dal 2004 al 2006. Il Collegio Sindacale ha rilevato che, in considerazione di quanto sopra, a fronte dei rilievi d'imposta contestati dall'Ufficio per le annualità citate pari a €/000 2.232 per Ires oltre a €/000 287 per Irap, il fondo accantonato nel precedente esercizio per complessivi €/000 231 è stato utilizzato nel 2012, quanto a €/000 209.

Venendo agli aspetti numerici dei rapporti tra ASRAB e COSRAB, il Collegio tiene a precisare che nel bilancio 2012 è maturato un maggior credito di Asrab nei confronti di COSRAB essenzialmente per €/000 2.798 dovuto alla differenza tra il corrispettivo stabilito in acconto da COSRAB pari a € 101,12/ton al netto di ecotasse e il corrispettivo spettante ad Asrab in base dal PRF € 167,53/ton applicato alle tonnellate trattate (41.790) al netto del gravame di ecotassa e contributi.

Nei confronti di COSRAB il debito al 31.12.2012 di €/000 5.047 è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio in quanto, come già rilevato in precedenza, a decorrere dal 1.1.2011 il contributo ambientale è incassato direttamente dal Cosrab come da delibera consortile del 17.6.2011.

In sostanza, il credito netto esistente al 31.12.2011 pari a €/000 11.750 (differenza tra crediti di €/000 16.797 e debiti per €/000 5.047) si incrementa al 31.12.2012 sino a €/000 14.548 (differenza tra crediti di €/000 19.595 e debiti per €/000 5.047).

Si segnala, che la descritta "forchetta" dipende in massima parte dal fatto che il COSRAB non abbia mai approvato, salvo quanto nel capoverso seguente, il corrispettivo anno per anno, ma si sia limitato a confermare degli acconti. Ciò pare confermare che la Società, in assenza di punti fissi stabiliti dall'autorità d'ambito, ha fatto il proprio dovere appostando ricavi in base al PEF.

Riguardo i corrispettivi spettanti ad Asrab, il Cosrab, in esito agli approfondimenti eseguiti sulla scorta degli elaborati redatti dallo studio SGI consulente all'uopo incaricato dall'Ente, in pendenza di giudizio avanti il Tribunale di Biella della controversia afferente le sopra citate opposizioni ai tre decreti ingiuntivi richiesti da Cosrab, ha approvato il corrispettivo spettante al gestore per gli esercizi dal 2004 al 2010.

Tale delibera del Cosrab è stata impugnata avanti il TAR Piemonte da parte della Società con ricorso notificato al Cosrab in data 17 gennaio 2012 recante la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Tenuto conto di quanto sopra esposto gli amministratori hanno uniformato anche per il bilancio al 31 dicembre 2012 le proprie valutazioni in merito alla posizione creditoria netta di Asrab verso Cosrab alla linea già adottata nei precedenti esercizi adeguando i fondi di svalutazione in misura ritenuta corretta in prospettiva di addivenire ad una soluzione transattiva tra le parti.

Tenuto conto delle particolari condizioni di liquidabilità del credito di €000 19.595 vantato verso COSRAB diminuito del Fondo rischi, qualora sia disposto il pagamento del debito verso il COSRAB per diritto di conferimento senza che sia esperibile l'istituto della compensazione, questo Collegio ribadisce la necessità che gli Azionisti dichiarino, *pro quota* sulla partecipazione detenuta, la propria disponibilità a concedere alla Società linee di credito e/o finanziamenti idonei e sufficienti a sostenere i mancati flussi di cassa correlati all'incasso differito nel tempo del suddetto credito vantato verso il COSRAB.

Inoltre questo Collegio richiama alla vigilanza affinché non abbiano a verificarsi le fattispecie previste dall'art. 2446 e 2447 del codice civile tenuto conto che il Bilancio di Previsione Economica e finanziaria non è stato oggetto di approvazione per l'esercizio 2013 da parte degli Organi societari per il mancato raggiungimento dei relativi quorum deliberativi. Ciò in considerazione del fatto che il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2012, al lordo della perdita sofferta nel corso del 2012 di € 1.154.459, è pari a € 3.323.242,00 a fronte di un capitale sociale di nominali € 2.582.250,00.

* * *

Da ultimo, il Collegio ribadisce che alla data di redazione della presente, non sono stati ancora formalizzati con l'ente appaltante, gli accordi inerenti l'attribuzione ad A.S.R.A.B. dell'accantonamento dei costi di *post mortem*.

Bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente Relazione.

Conclusioni

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci - Bilancio al 31.12.2012



Per quanto attiene al parere negativo espresso dal membro dissenziente del collegio sindacale, si specifica esso è causato dalle seguenti voci di bilancio:

- Crediti verso terzi (Cosrab) euro 19.595.354,00,00 (nota : trattasi di fatture da emettere, perché a fronte di essi nessuna fattura è stata tutt' ora emessa), di cui euro 2.775.287,00 relativi al 2012, il resto per annualità dal 2004 al 2011, per la differenza tra il corrispettivo che Asrab ritiene esserle dovuto e quello deliberato da Cosrab.
- I ricavi relativi al 2012, iscritti in bilancio per un importo complessivo di euro 11.149.650,00, di cui 2.775.287,00 in contropartita dei crediti di cui al punto precedente, maturati nel corso dell'esercizio.
- Le voci logicamente correlate alle poste sopra esposte, quali il c.d. " fondo rischi d' impresa" (pari ad € 13.858.333,00) e le voci relative alla fiscalità dell' esercizio e dei precedenti esercizi inerenti ai ricavi sopra esposti, i quali, essendo stati considerati come poste certe, sono stati sottoposti a tassazione irpef ed irap.

Le motivazioni della critica alle sopra esposte voci contabili, possono riassumersi nei seguenti punti:

- a) Cosrab, che è l' autorità d' ambito cui spetta il compito di determinare le tariffe , ha deliberato le tariffe per gli anni 2004-2012 in via definitiva.
- b) Le tariffe definitive approvate da Cosrab riconoscono un corrispettivo spettante ad Asrab inferiore a quello che Asrab ritiene le sia dovuto in base allo sviluppo dei piani economici finanziari (Pef) dalla stessa redatti. I ricavi iscritti nel bilancio di Asrab riproducono integralmente i dati del Pef approvato dagli organi sociali di Asrab.
- c) L' elemento ritenuto essenziale, da parte del sindaco dissenziente, ai fini dell' applicazione corretta dei principi contabili, non è quale sia la corretta modalità di redazione del Pef, compito che al momento attuale è affidato al giudizio della magistratura, ma se si possa parlare di CERTEZZA, quale definita dal codice civile in tema di bilanci, per le voci contabili che costituiscono il risultato dell' elaborazione del Pef.

Punto focale critico del bilancio di Asrab al 31-12-2012 è se si devono registrare ricavi per corrispettivi non riconosciuti da Cosrab in sede di determinazione delle tariffe definitive: Asrab ha ritenuto di dare risposta affermativa, contabilizzando ricavi, (in questo esercizio e nei precedenti, dal 2004 in poi) in contropartita di crediti verso Cosrab , per la differenza tra il corrispettivo che Asrab ritiene esserle dovuto e quello deliberato da Cosrab.

- d) La soluzione contabile adottata da Asrab contravviene a parere del sindaco dissenziente alla statuizione espressa dal principio contabile nazionale n. 19 al paragrafo C.VI.h. , il quale così recita : "Attività ed utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza" ; il rispetto di tale principio è imposto dall' art. 2423-bis del codice civile.

In senso conforme, è anche il principio contabile internazionale dello Ias n. 18.

- e) Il fatto che Asrab abbia fatto ricorso sia in via civile che in via amministrativa contro la posizione assunta da Cosrab assumerà rilievo , secondo il sindaco dissenziente, solo nella misura in cui tali cause, al momento appena iniziate , travassero definizione in senso favorevole ad Asrab ; peraltro solo allora, Asrab potrebbe iscrivere ricavi ulteriori rispetto a quelli che in data attuale risultano deliberati in modo definitivo dall' autorità d' ambito preposta dalla legge alla definizione della tariffa, cioè Cosrab.

f) Esiste infine un ulteriore profilo critico espresso dal sindaco dissenziente : l' osservazione che le fatture in acconto sono state a suo tempo correttamente emesse da Asrab nei confronti dei comuni conferenti in discarica e conseguentemente pagate dai comuni medesimi : posto che gli acconti sono stati a suo tempo fatturati ai comuni, anche il saldo che dovesse in futuro rendersi dovuto, a

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci - Bilancio al 31.12.2012

seguito della definizione, transattiva o giudiziale, della querelle tra Asrab e Cosrab, dovrà necessariamente essere versato dai comuni stessi. Quindi il c.d. "credito per fatture da emettere" non può che riferirsi ad una posizione creditoria verso i comuni che usufruiscono del servizio di raccolta in discarica; al sindaco dissenziente pertanto non pare corretta l'evidenza, nel bilancio di Asrab, di un credito per fatture da emettere che viene dichiarato sussistere nei confronti di Cosrab, sussistendo semmai eventualmente lo stesso nei confronti di un diverso soggetto, ossia i comuni del Biellese.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta nonché il dissenso del sindaco Dott. Enrico Ferraro come sopra riportato e tenuto conto che i sindaci Dott. Pierluigi Brumana e Dott. Andrea Savino non condividono le ragioni del dissenso, come da sottostanti e ampie verbalizzazioni debitamente documentate e trascritte nel libro del Collegio Sindacale, il Collegio invita ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 così come predisposto dagli Amministratori.

Vi rammentiamo, infine, che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 viene a scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e che pertanto sarete chiamati a deliberare in merito.

Milano, Biella 21 marzo 2013

Pierluigi Brumana (Presidente)

Andrea Savino (Sindaco effettivo)

Enrico Ferraro (sindaco effettivo)

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea del soci - Bilancio al 31.12.2012

IL SOTTOSCRITTO SMERIERI FRANCO, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DEGLI ART. 19 E 47 D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.
Cavaglià, 20 Maggio 2013